

STATUTO

Articolo 1

Preambolo – Costituzione

- 1.1.** Su iniziativa dei Soci e con Delibera dell'Assemblea Straordinaria la Associazione denominata "Società Italiana di Medicina Estetica", in forma abbreviata "SIME", costituita in Roma con atto pubblico del Notaio Nicola Villani rep. 9103/3949, rinnova il proprio Statuto in esplicita continuità operativa e in conformità alla L. 8 marzo 2017 n. 24 ed al D.M. 2 agosto 2017.
- 1.2.** L'Associazione conferma la sua denominazione "Società Italiana di Medicina Estetica", in breve denominabile anche come "SIME".
- 1.3.** La durata della Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede

- 2.2.** La SIME ha sede legale nel Comune di Roma ma potrà costituire altre sedi su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
- 2.3.** Il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune e istituire e sopprimere sedi secondarie uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 3

Oggetto e scopo

- 3.1.** La SIME non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promuovere, sostenere, incentivare, svolgere sia in Italia che a livello europeo ed

internazionale lo studio, la ricerca scientifica nel campo della Medicina Estetica, attraverso la formazione, l'informazione e la ricerca scientifica, per migliorare costantemente l'efficacia e l'appropriatezza delle metodiche, delle tecniche, delle attività e delle procedure e con l'intento di curare e di prevenire il danno estetico, di rilevarne e diffonderne la evidenza con riguardo alle alterazioni organiche legate ai diversi fattori morbigeni per evitare l'insorgenza di errori, nonché di tutelare il prestigio e l'onorabilità degli operatori medici nel campo della Medicina Estetica in qualunque sede, nazionale, europea e internazionale. Ai fini del perseguimento dello scopo, la SIME elabora le linee guida tecniche e scientifiche per disciplinare il corretto svolgimento dell'attività professionale dei medici estetici sia per quanto attiene l'attività sanitaria, sia per quanto attiene le norme etiche di comportamento.

3.2. La Società persegue i suoi scopi mantenendo ed osservando i criteri di autonomia, indipendenza, apoliticità, apartiticità, aconfessionalità, senza partecipazione e/o promozione di attività imprenditoriali. La SIME non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

3.3. Più specificamente la SIME si propone:

a) di riunire i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano l'attività di medico estetico e che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale ovvero operanti nel settore della Medicina Estetica che l'associazione rappresenta;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | b) aggiungere alle attività formative annuali dei Medici Chirurghi che esercitano l'attività di medico estetico specifici eventi frontali o "FAD" accreditati "ECM" al fine di promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale specifica nel campo della Medicina Estetica; | |
| | c) promuovere la Medicina Estetica attraverso un percorso formativo sovrapponibile a quello delle altre specialità mediche e/o chirurgiche con l'obiettivo di valorizzare la valenza estetica in Medicina attraverso il riconoscimento di percorsi formativi analoghi a tutte le altre branche della medicina riconosciute in ambito legislativo sia a livello nazionale, europeo che internazionale; | |
| | d) promuovere lo studio e la ricerca scientifica nel campo della Medicina Estetica anche attraverso rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici nonché con docenti esterni all'Associazione di elevata qualificazione professionale nel settore della medicina estetica dandone adeguata diffusione anche mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Associazione; | |
| | e) costituire gruppi e commissioni di studio, composti sia da associati che da membri esterni che abbiano adeguate competenze nel campo dello studio e della ricerca della medicina estetica, anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche, per offrire ai membri consulenza ed assistenza per lo svolgimento qualificato della propria professione; | |
| | f) diffondere e avvalorare pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli associati sotto l'egida della SIME, provvedere alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi ed agli scopi istituzionali dell'Associazione; | |
| | | |

g) promuovere e partecipare a ricerche e progetti multidisciplinari di miglioramento continuo della qualità;

h) divulgare l'informazione e le notizie sugli esiti delle iniziative assunte e dei lavori tecnico/scientifici prodotti;

i) aderire ad iniziative locali, nazionali e internazionali aventi le stesse finalità dell'Associazione.

3.4. La SIME rappresenta gli associati in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche, politiche ai diversi livelli istituzionali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali.

Articolo 4

Attività

4.1. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini si propone di promuovere le seguenti attività:

a) convegni, dibattiti, corsi, congressi, seminari, gruppi di studio, di ricerca sperimentale e qualsiasi altra manifestazione e/o iniziativa tra medici ed operatori del settore della Medicina Estetica, sul piano nazionale, europeo ed internazionale, idonei a raggiungere gli scopi della Società;

b) promuovere e coordinare scientificamente le occasioni di ricerca in Medicina Estetica;

c) elaborare trial di studio, linee guida, consensi informati e quant'altro relativo al progresso scientifico della materia anche in collaborazione con altre società scientifiche;

d) favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con le società scientifiche di specialità comprese nella multidisciplinarietà della Medicina Estetica;

- e) favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con analoghe società straniere;
- f) collaborare con le Istituzioni a livello nazionale, europeo e internazionale per diffondere la Medicina Estetica ed altre discipline collegate;
- g) porsi quale referente di Governo, Parlamento, Enti Regionali e di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali per questioni riguardanti la Medicina Estetica e le peculiarità della figura del Medico Estetico;
- h) indire e promuovere riunioni tecnico-scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali e Provinciali istituite secondo quanto previsto da apposito Regolamento;
- i) intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, operante anche in altri settori scientifici che comunque risulti utile per gli scopi e per le attività della SIME;
- h) pubblicare le attività scientifiche svolte sul sito web istituzionale della SIME che sarà aggiornato costantemente.

4.2. L'Associazione potrà istituire sedi Regionali e/o Provinciali secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

- 5.1.** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o donazioni da parte di terzi destinate ad incremento del patrimonio. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a) eventuali residui attivi di precedenti esercizi;
 - b) eventuali contributi di terzi;

c) le rendite del patrimonio;

d) le quote sociali.

5.2. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento annuale di iscrizione all'Associazione. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.

5.3. I versamenti eseguiti dai soci a titolo di quota annuale di iscrizione all'Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nessuno, in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto richiedere la restituzione o il rimborso di quanto versato all'Associazione.

5.4. I versamenti eseguiti dai soci a titolo di quota annuale di iscrizione non costituiscono titolo o diritto di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

5.5. È fatto divieto di distribuire e/o destinare anche in modo indiretto il patrimonio della Società come indicato nel presente Statuto durante la vita della Società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

5.6. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il

nuovo esercizio, e al preventivo delle spese, all'Assemblea, da convocarsi

entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5.7. Il bilancio preventivo e quello consuntivo così come ogni incarico di consulenza esterna funzionale alle attività ed agli scopi della SIME e che risulti retribuito devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione.

Articolo 6

Soci - Ammissione

6.1. I Soci si distinguono nelle seguenti quattro (4) categorie di soci:

- a) Soci Aderenti;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

6.2. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti della SIME perché tutti i soci hanno uguale diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e devono potere presentare contributi alle iniziative scientifiche, ai seminari, ai congressi e ad ogni altra attività della SIME.

6.3. L'Adesione alla SIME è personale, non trasferibile ad alcun titolo a terzi, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso del socio e va richiesta mediante espressa domanda alla Segreteria dell'Associazione che la trasmette al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di partecipare alle attività dell'Associazione e

l'impegno di approvare ed osservare lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti.

6.4. I Soci Aderenti sono i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e che esercitano l'attività di medico estetico anche se in via non esclusiva che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nel settore della Medicina Estetica che l'associazione rappresenta. I Soci Aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali e sono tenuti al versamento della quota annuale. Possono diventare Soci Ordinari solo se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.5. del presente Statuto.

6.5. I Soci Ordinari sono laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione, che abbiano seguito un percorso formativo specifico in Medicina Estetica secondo quanto previsto dal Regolamento, che svolgono l'attività di medico estetico anche se in via non esclusiva e che operano in regime libero professionale ovvero in strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale e che sono Soci Aderenti da almeno tre (3) anni. La domanda per il passaggio di categoria da Socio Aderente a Socio Ordinario dovrà essere controfirmata da due (2) soci ordinari proponenti ed indirizzata al Presidente della SIME che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo. La domanda viene accolta previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza dei requisiti di preparazione e formazione del medico richiedente nel settore della Medicina Estetica. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono

ricoprire cariche sociali e devono essere in regola con il versamento della quota annuale.

6.6. Il Consiglio Direttivo può ammettere alla SIME come Soci Ordinari anche i medici chirurghi che pur non avendo seguito un percorso specifico in Medicina Estetica secondo quanto previsto dal regolamento e dal precedente articolo 6.5. del presente Statuto esercitano l'attività di medico estetico e sono ritenuti meritevoli per fama, professionalità e per i lavori scientifico didattici svolti nel settore della Medicina Estetica.

6.7. I Soci Onorari sono scelti tra le personalità che si sono particolarmente distinte in attività inerenti la Medicina Estetica oppure che rendono o hanno reso notevoli servizi alla SIME. Sono nominati su proposta del Presidente della SIME con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono ricoprire cariche sociali e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

6.8. I Soci Sostenitori sono soggetti pubblici o privati interessati a promuovere la Medicina Estetica. I Soci Sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale pari a 5 volte la quota annuale stabilita per i Soci Ordinari. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

6.9. L'elenco dei Soci è regolarmente aggiornato e custodito dal Segretario della SIME. Tutti i Soci sono tenuti ad informare tempestivamente la segreteria della SIME di eventuali variazioni di domicilio, residenza, posta elettronica certificata e quant'altro sia necessario per consentire alla SIME di inviare le comunicazioni.

6.10. Non possono ottenere l'iscrizione alla SIME coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti nel presente Statuto e nel Codice Etico dell'Associazione e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

7.1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissione volontaria, morosità, sospensione, espulsione. La perdita della qualità di socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della SIME. Le quote di partecipazione alla SIME non sono trasferibili ad alcun titolo e non sono rivalutabili.

7.2. Le dimissioni volontarie possono essere rassegnate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Le dimissioni del socio non gli precludono la possibilità di essere successivamente riammesso nella SIME previa verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dallo Statuto.

7.3. Il socio che si rende moroso nel versamento della quota annuale viene dichiarato dimissionario dal Consiglio Direttivo allo scadere di due diffide scritte rimaste prive di effetto e contenenti, ciascuna, l'invito a regolarizzare il pagamento entro un termine non inferiore a quindici (15) giorni. Le diffide vanno inviate a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il socio potrà essere riammesso alla SIME in qualunque tempo, previo versamento di tutti i contributi arretrati e verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissione previsti dallo Statuto.

7.4. La sospensione e l'espulsione dei soci sono conseguenti a provvedimenti disciplinari adottati quando le loro azioni siano contrarie alla natura, ai fini ed alle attività della SIME ed al prestigio della categoria degli associati. La disciplina del procedimento che determina la comminazione ai soci delle sanzioni di sospensione o di espulsione ed i casi in cui queste sono previste vengono definite nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La sospensione e l'espulsione comportano la perdita della qualità di socio e la decadenza immediata dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

7.5. L'iscritto sospeso o escluso dalla SIME può esservi nuovamente ammesso, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno determinato la sospensione o l'espulsione, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Statuto, per l'ammissione seguendo le modalità di iscrizione ivi previste.

Organi dell'Associazione

Articolo 8

8.1. Sono Organi della SIME:

- a)** l'Assemblea dei Soci;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** la Presidenza;
- d)** il Collegio dei Proviviri;
- e)** il Comitato Scientifico;
- f)** il Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti, se nominato.

8.2. E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

8.3. Il Presidente e tutti i membri degli organi sociali della SIME debbono rispondere al requisito dell'autonomia ed indipendenza da imprese, aziende ed enti economici pubblici o privati. Essi non possono svolgere attività imprenditoriale, né direttamente né per interposta persona, ad eccezione dell'attività svolta nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Nessuno dei soci facenti parte degli organi sociali della SIME né il suo Presidente devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato.

Assemblea dei Soci

Articolo 9

9.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota sociale e che quindi risultano regolarmente iscritti alla SIME alla data dello svolgimento. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'organo sovrano della SIME ed è presieduta dal suo Presidente.

9.2. L'Assemblea delibera le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari; delibera in seduta straordinaria le modifiche statutarie e del Codice Etico; delibera sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio; elegge i membri del Consiglio Direttivo come costituito ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto; elegge il Collegio dei Probiviri; approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci ordinari.

9.3. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria sono fatte dal Presidente mediante lettera, fax o email almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea indicando il luogo ed ora dell'assemblea stessa e gli argomenti

posti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide in prima convocazione se interviene la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea che redige il verbale della seduta. I Soci che desiderino portare argomenti di discussione sottoponendoli al voto dell'Assemblea devono inoltrare richiesta scritta al Presidente prima dell'inizio della seduta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e gli scrutatori sono 3 (tre) soci ed il procedimento elettorale è disciplinato dal Regolamento.

9.4. L'Assemblea per le modifiche dello Statuto viene convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno indicato per l'assemblea stessa da inviarsi a mezzo lettera, fax o email ed è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti nel Libro dei Soci.

9.5. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore all'atto dell'approvazione. I soci con diritto di voto impossibilitati a presenziare alle Assemblee possono farsi sostituire da altro socio ordinario munito di delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 10

10.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito dal Presidente, da 2 (due) Vice-Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 8 (otto) Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari a scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. La lista dei candidati viene resa nota dal Presidente prima delle elezioni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e ciascun socio potrà esprimere una sola preferenza. Fanno parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto anche i membri del Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti quando ciò si renda necessario.

10.2. Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ogni anno redige il rendiconto preventivo e consuntivo della SIME da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina le quote associative annuali, ha l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali della SIME sulla base di programmi approvati dall'Assemblea, delibera sulle domande di iscrizione dei Soci Ordinari e sulle domande di passaggio di categoria da Socio Aderente a Socio Ordinario e sulla nomina dei Soci Onorari; redige la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell'Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; predisporre il Regolamento dell'Associazione; predisporre il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera l'apertura di sedi e sezioni nelle regioni e nelle provincie autonome e sulla loro soppressione; tutela il prestigio dell'Associazione in ogni sede, vigila sul comportamento deontologico dei Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità

sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica e ne riferisce al Collegio dei Probiviri; nomina i membri del Comitato Scientifico; promuove la diffusione dei risultati dei lavori del Comitato scientifico; fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dall'Assemblea o dai Soci; può nominare consulenti esterni alla SIME conferendogli mandati ad hoc funzionali per le attività dell'Associazione determinandone il compenso.

10.3. Il Consiglio Direttivo può costituire particolari Commissioni di lavoro in cui possono essere coinvolti anche esperti esterni che a titolo gratuito intendano collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIME

10.4. Il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune e istituire e sopprimere sedi secondarie uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

10.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 6 (volte) l'anno su sua iniziativa o su richiesta della metà dei suoi membri o da 1/10 dei soci ordinari. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che ottiene il voto favorevole del Presidente. Ogni consigliere dispone di un voto e può delegare in sua assenza un altro consigliere.

10.6. Del Consiglio Direttivo fanno parte i Presidenti Onorari, personalità autorevoli aventi esperienze culturali, elevate doti umane e professionali e principi aderenti alle linee programmatiche e politiche della SIME. Il Consiglio Direttivo può sceglierli su proposta di qualunque socio anche tra

personalità esterne alla Società purché sussistano i requisiti di cui al presente Statuto. I Presidenti Onorari possono rinunciare al loro mandato dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r indirizzata ovvero a mezzo posta elettronica certificata al Presidente della SIME. I Presidenti Onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

La Presidenza

Articolo 11

11.1. La Presidenza è composta dal Presidente, da 2 (due) Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

11.2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E' il rappresentante legale della SIME, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce e presiede il Consiglio Direttivo. Cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, i Vice-Presidenti ne assumono congiuntamente le funzioni fino alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente della Società. E' fatto espresso divieto per il legale rappresentante di svolgere attività che siano in conflitto di interesse con le attività della SIME. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici a singoli Consiglieri o l'attribuzione di deleghe per il compimento dei singoli atti, che deve approvare.

11.3. I 2 (due) Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Coadiuvano il Presidente nella sua azione, e lo

sostituiscono in sua assenza con funzioni esercitate congiuntamente. Il loro voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.

11.4. Il Segretario è eletto a scrutinio segreto, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Cura lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) e mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e con quanti fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi della SIME. Il Segretario, per le attività di competenza, può avvalersi della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo. Rilascia copie di certificazioni conformi dei verbali della SIME. E' responsabile del funzionamento della segreteria della Società e tiene e custodisce il registro dei soci. Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell'assemblea.

11.5. Il Tesoriere è eletto a scrutinio segreto, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Cura insieme al Segretario il registro dei Soci, controlla il pagamento delle quote associative e gestisce le finanze della società e custodisce la documentazione ed i giustificativi di tutte le spese sostenute dalla Società. Custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico riguardanti la Società; provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo. Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 12

12.1 Il Collegio dei Probiviri consta di tre (3) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e dura in carica 3 (tre) anni. Sovrintende, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle finalità statutarie ed alle norme etiche, sia di singoli membri, sia degli organi della Società. Il Collegio su richiesta di qualunque associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza decide ogni controversia tra i Soci, e tra i soci e gli Organi dell'Associazione e su quanto attiene all'osservanza del Codice Etico. Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte al Collegio le questioni disciplinari da valutare. Il Collegio fissa le audizioni degli interessati e fornisce al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell'istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni.

Il Comitato Scientifico

Articolo 13

13.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ogni 3 (tre) anni tra professionisti soci della SIME di chiara fama professionale. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

13.2. Il Comitato Scientifico inoltre coordina le attività di ricerca, cliniche e di formazione. Il Comitato ha facoltà di formulare al Consiglio Direttivo

proposte scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla SIME e potrà stabilire il proprio Regolamento interno.

Il Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti

Articolo 14

14.1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri tra soci ordinari e non soci iscritti al registro dei revisori legali eletti dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo e dura in carica tre (3) anni.

14.2. I Sindaci Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e riferiscono, annualmente, all'Assemblea dei Soci con relazione scritta da conservare unitamente al bilancio di riferimento. Rilasciano relazione scritta circa la regolarità dei Bilanci Consuntivi. I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente.

14.3. Il ruolo di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Sezioni Regionali e Provinciali

Articolo 15

15.1 La SIME è rappresentata a livello regionale e provinciale da apposite Sezioni approvate e istituite dal Consiglio Direttivo le quali concorrono al perseguimento degli scopi e delle attività istituzionali della SIME. Operano sotto l'egida ed il controllo della SIME secondo modalità individuate dal

Consiglio Direttivo. Le Sezioni sono rappresentate da almeno un Socio Delegato sulla base della sua residenza o del suo domicilio lavorativo il quale si attiene alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo nel perseguimento delle finalità istituzionali della SIME. La durata del mandato è di due (2) anni, rinnovabile. Le sezioni hanno un Regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gruppi di Studio

Articolo 16

16.1. Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio e nominarne il Coordinatore ed il Segretario. I Gruppi di Studio opereranno secondo apposito regolamento. Ogni Gruppo di Studio opererà secondo il regolamento interno e riferirà delle proprie attività al Consiglio Direttivo che le approverà solo dopo averne valutato l'aderenza ai principi statutari e al programma condiviso con il Consiglio Direttivo.

Conflitto di Interesse

Articolo 17

17.1. Ciascun membro di organo della SIME che ritenga di essere a conoscenza di un possibile conflitto di interessi personale nello svolgimento di una determinata attività ovvero nell'ambito di una deliberazione, ne dà immediata notizia agli altri membri dell'organo ed al Presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all'ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il membro non ha diritto di esprimere il suo voto sull'oggetto di

delibera. Il membro dell'organo deve comunque essere conteggiato ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Una volta dichiarato il conflitto e astenuto l'interessato, l'organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la convenienza per la associazione ad effettuare l'operazione oggetto del conflitto medesimo. Nei casi di inosservanza della procedura prevista, le deliberazioni emesse possono essere impugnate entro un termine di 90 (novanta) giorni dalla loro data. Il membro dell'organo inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua azione o dalla sua omissione.

Clausola Compromissoria

Articolo 18

18.1. E' rimessa alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l'associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale competente per territorio.

Norme Finali

Articolo 19

19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.